



COMUNE DI CAPOTERRA

Provincia di Cagliari

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 49 DEL 31/10/2012

OGGETTO: I.M.U.: REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA NELL'ANNO 2012 -

L'anno 2012 addì 31 del mese di Ottobre convocato per le ore 8.30 e seguenti, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione.

All'appello risultano :

<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>
Francesco Dessì	Si	Luigi Frau	Si
Ef시오 Arrais	Si	Gianfranco Littarru	Si
Giuseppe Baire	Si	Francesco Magi	Si
Maria Lucia Baire	Si	Giacomo Mallus	Si
Giuseppe Cabiddu	Si	Giorgio Marongiu	Si
Fabrizio Cau	Si	Andrea Piano	Si
Giovanna Congiu	Si	Bruno Pillitu	Si
Silvano Corda	Si	Christian Ruiu	Si
Ef시오 Demuru	Si	Giampiero Sanna	Si
Giuseppe Dessì	Si	Marco Zaccheddu	Si
Giuseppe Fiume	Si		

Presenti 21

Assenti 0

Partecipano alla riunione gli assessori comunali: Marras Gianluigi, Melis Carla, Piga Beniamino e Marrapese Leopoldo;

Partecipa il Segretario Generale Dott. Salvatore Bellisai;

Il Presidente, Giorgio Marongiu, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta;

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Ef시오 Arrais, Giuseppe Dessì, Andrea Piano;

La seduta è Pubblica;



Il Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Marongiu introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente per oggetto "I.M.U.: REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA NELL'ANNO 2012 -";

Intervengono i Consiglieri Comunali: Mallus, in qualità di Presidente della 3^a Commissione Consiliare "Programmazione, Organizzazione e Risorse", Arrais, in qualità di Presidente della 2^a Commissione Consiliare "Territorio, Ambiente ed Infrastrutture", Cau, in qualità di Presidente della 1^a Commissione Consiliare, sul punto all'ordine del giorno e comunica il parere favorevole espresso dalla 1^a commissione;

Dato atto che gli ulteriori interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sull'argomento in discussione sono riportati nel verbale di seduta redatto in data odierna;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214:

- all' art. 13, comma 1, anticipa, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, l'istituzione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 8 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23;
- all'art. 13, comma 13 stabilisce, tra l'altro, che resta ferma la disposizione recata dal comma 6 dell'art. 14 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Rilevato che ai fini dell'IMU il potere regolamentare conferito agli enti locali deve essere coordinato con la disciplina del nuovo tributo che pone dei limiti stringenti, soprattutto in considerazione della previsione della riserva della quota erariale di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;

Richiamato:

- l'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 13, comma 12bis, del D.L. 201/2011 il quale consente ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;

Visti:

- il decreto del Ministro dell'interno del 21 dicembre 2011, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2012;



- il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2012;

- il decreto del Ministro dell'interno del 20 giugno 2012 con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 agosto 2012;

- il decreto del Ministro dell'Interno del 2 agosto 2012 con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 ottobre 2012;

Evidenziato che il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

Rilevato che nel Comune di Capoterra, inserito nell'elenco dei comuni montani allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istat, risultano esenti dall'IMU:

1. i terreni agricoli adibiti all'esercizio dell'attività in forma imprenditoriale;
1. i fabbricati rurali strumentali di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011), concede ai comuni facoltà di manovra, ed in particolare:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6);
- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7);
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- c) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662 e art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011);

Ricordato che:

- a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- a) le risorse trasferite dallo Stato ai Comuni tramite Fondo sperimentale di riequilibrio variano in ragione della differenza del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria,;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;



Richiamata la deliberazione n. 97 del 13/06/2012 avente ad oggetto "Atto di indirizzo. Limitazione potere di accertamento sulle aree edificabili ai fini IMU" con la quale la Giunta Comunale ha definito i valori medi delle aree edificabili;

VISTO lo schema del "Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria", allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO CHE: in base allo schema di regolamento suddetto, in materia di imposta municipale propria è assimilata all'abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, D.L. 201/2011);

RITENUTO OPPORTUNO, con riferimento all'esercizio finanziario 2012, confermare le aliquote di base stabilite dall'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201 come di seguito descritte:

Aliquota di base	0,76 %	per altri fabbricati e aree edificabili
Aliquota ridotta	0,40 %	per abitazione principale e relative pertinenze

con la detrazione di base pari a € 200,00 per abitazione principale e la detrazione per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un importo massimo di € 400,00;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che l'art 13 comma 12 bis del D.L. 201/2011 stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal suddetto articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

VISTE le disposizioni:

- degli artt. 8 e 9 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23;
- dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214,
- dell'art. 4 del D.L. 2 marzo 2012 n. 16;
- del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

Viste le linee guida per la predisposizione del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria divulgate dal Ministero di Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze ;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell' art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;



Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

Il **Presidente**, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, pone ai voti l'argomento posto all'ordine del giorno;

Si allontana dall'aula il Consigliere Comunale G. Littarru – presenti n°20)

Proceduto a votazione fra i 20 consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Votanti:

Favorevoli: n°20

Visto l'esito della votazione unanime,

DELIBERA

- 1) la conferma, con riferimento all'esercizio finanziario 2012, delle aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 come di seguito indicate:

Aliquota di base	0,76 %	per altri fabbricati e aree edificabili
Aliquota ridotta	0,40 %	per abitazione principale e relative pertinenze

con la detrazione di base pari a € 200,00 per abitazione principale e la detrazione per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un importo massimo di € 400,00;

- 1) di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 2) di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- 3) di approvare il "Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria", allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che, con separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata, all'unanimità, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione palesemente espressa dai 20 consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Votanti:

Favorevoli all'unanimità n°20

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.-



COMUNE DI CAPOTERRA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Salvatore Bellisai

IL PRESIDENTE
F.to Giorgio Marongiu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile
F.to Dott.ssa M.R. Uccheddu

REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile
F.to Dott.ssa M.R. Uccheddu

F.to Dott.ssa F. Casula

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune, con numero _____, il giorno ___/___/___ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ___/___/___, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

Contestualmente alla pubblicazione all'Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in conformità all'art. 125, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.Salvatore Bellisai

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il _____.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Salvatore Bellisai

Copia conforme all'originale per uso amministrativo rilasciata il _____.

IL FUNZIONARIO
